

I contrattisti ex art. 110 ed ex art. 90 del TUEL non godono della stabilizzazione

Scritto da Interdata Cuzzola | 12/04/2021

Non è possibile la stabilizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato, prevista dal Decreto Legislativo n. 75/2017, per gli operatori delle PP.AA. che hanno svolto presso il Comune l'attività lavorativa con le tipologie contrattuali ex art. 110 ed ex art. 90 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000): è quanto chiarito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, nella delib. n. 51/2021/PAR, depositata lo scorso 1° aprile.

Ed infatti, il comma 7 dell'art. 20 del citato decreto, espressamente prevede che *“Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*.

Alla luce del tenore letterale della norma testè riportata, perciò, secondo i giudici, consegue evidentemente come non sia consentita la riconducibilità dei contratti in discorso nel novero di quei rapporti di lavoro interessati dalla procedura di stabilizzazione.